



Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
25 del 30-07-2013



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Consiglieri Comunali
- Art. 2 Prima seduta del Consiglio
- Art. 3 Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Costituzione
- Art. 6 Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7 Conferenza dei Capi Gruppo
- Art. 8 Sede e attrezzature Gruppi Consiliari

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 9 Istituzione e composizione
- Art. 10 Notizie sulla costituzione
- Art. 11 Insediamento
- Art. 12 Convocazione
- Art. 13 Funzionamento – Decisioni
- Art. 13/bis Commissioni d'indagine temporanee (art. 10 dello Statuto)
- Art. 14 Partecipazione del Sindaco
- Art. 15 Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 16 Assegnazione affari
- Art. 17 Sedute delle Commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 18 Sede riunioni
- Art. 19 Sessioni
- Art. 20 Convocazione
- Art. 21 Seduta prima convocazione
- Art. 22 Seduta seconda convocazione
- Art. 23 Ordine del giorno



- Art. 24 Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 25 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art.26 Ordine durante le sedute
- Art.27 Sanzioni disciplinari
- Art.28 Tumulto in aula
- Art.29 Comportamento del pubblico
- Art.30 Prenotazione per la discussione
- Art.31 Svolgimento interventi
- Art.32 Durata interventi
- Art.33 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.34 Fatto personale
- Art.35 Udienze conoscitive
- Art.36 Dichiarazione di voto
- Art.37 Verifica numero legale
- Art.38 votazione
- Art.39 Irregolarità nella votazione
- Art.40 Verbalizzazione riunioni
- Art.41 Diritti dei Consiglieri
- Art.42 Revoca e modifica deliberazioni
- Art.43 Segretario e/o Membri del Consiglio - Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 44 Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 45 Interrogazioni
- Art. 46 Risposta alle interrogazioni
- Art. 47 Mozioni
- Art. 48 Svolgimento delle mozioni
- Art. 49 Emendamenti alle mozioni
- Art. 50 Votazione delle mozioni

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

- Art.51 Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale
- Art.52 Dimissioni
- Art.53 Rimozione – Decadenza – Sospensione dalla carica
- Art.54 Consiglieri Comunali – decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
- Art.55 Surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica
- Art.56 Consigliere Comunale – Sospensione dalla carica – Sostituzione
- Art.57 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione



TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modifiche.
2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio

2. Nella prima seduta, il Consiglio innanzi tutto:
 - procede all'esame della condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e alla convalida degli stessi o all'eventuale surroga dei Consiglieri che vengono a trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla Legge;
 - riceve la comunicazione fatta dal Sindaco, della nomina degli Assessori, tra cui il Vicesindaco.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Comunale i Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. I Gruppi Consiliari sono costituiti e composti da almeno 2 membri (art. 14 comma 2 dello Statuto Comunale).



3. I Consiglieri debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la indicazione del Gruppo di appartenenza.
4. Per tutta la durata del mandato i Consiglieri conservano la possibilità di indicare un diverso Gruppo di appartenenza. In questo caso devono dare comunicazione al Sindaco ed al Segretario del Comune allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca da un Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed alla Segreteria del Comune da parte dei Consiglieri interessati.
6. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di cui al comma 3 entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
7. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 5. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del Capo Gruppo.
Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo Gruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
2. I Gruppi Consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo.

Art. 6. Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capi Gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7. Conferenza dei Capi Gruppo

1. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e, comunque, prima di ogni convocazione del Consiglio Comunale o a richiesta di almeno due Capi Gruppo (art. 15 – comma 2 – dello Statuto), per la programmazione dei lavori e per la



- predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco, o i Capi Gruppo, ritengano di iscrivere all'ordine del giorno.
2. Nel predisporre il calendario dei lavori la conferenza dei Capi Gruppo può prevedere, caso per caso, e per l'esame di argomenti di particolare interesse, la sospensione dei lavori del Consiglio Comunale e l'apertura di un pubblico dibattito.
 3. Quest'ultimo dovrà essere preventivamente regolamentato e dovrà svolgersi sotto la guida e la responsabilità del Sindaco.

Art. 8

Sede e attrezzature Gruppi Consiliari

1. I Gruppi dispongono presso la Sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Sindaco provvederà ad emettere elenco delle attrezzature disponibili e il calendario per il loro utilizzo.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI E FORME DI **GARANZIA DELLE MINORANZE E** **CONTROLLO CONSILIARE**

Art. 9

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - 1- Urbanistica ed Ecologia
 - 2- Bilancio e Programmazione – Modifica Statuto e Regolamenti Istituzionali**
 - 3- Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero
2. Ogni Commissione è composta da N.5 Consiglieri Comunali.
3. Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale con criterio proporzionale tra le forze politiche presenti.
4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene a scrutinio segreto.
6. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
7. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.



8. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, salvo revoca da parte del Consiglio.
9. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
10. La delibera di istituzione delle Commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 10
Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna di esse.

Art. 11
Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età .

Art. 12
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione , ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
- ~~3.~~ La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
4. L'avviso contenente la convocazione e l'ordine del giorno va consegnato ai componenti della Commissione con le stesse modalità e tempi previsti dal presente regolamento per la consegna degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale.

Art. 13
Funzionamento - Decisioni



1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.
2. In caso di dimissioni di uno o più componenti della Commissione, la Commissione si intende regolarmente funzionante e le sedute della stessa sono valide con la presenza almeno di n. 3 componenti, qualora i Gruppi politici cui appartengono i dimissionari o altri proporzionalmente legittimati in base all'art. 9 – 3, non abbiano designato i loro sostituti per la relativa elezione da parte del Consiglio Comunale nella seduta consiliare all'uopo convocata dal Sindaco.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate a maggioranza dei voti.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo comporta l'automatica decadenza da membro della Commissione stessa.

Art. 13/bis

Commissioni d'indagine temporanee (art. 10 dello Statuto)

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico – amministrativo, può costituire, nel suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Commissioni Speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi Elettivi, dai Responsabili degli Uffici e Servizi, dai Rappresentanti del Comune in altri Organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi Politici, secondo la composizione delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente da scegliersi fra i rappresentanti dei Gruppi di Minoranza.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Difensore Civico, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli Uffici o Servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi. I soggetti invitati alle audizioni devono garantire la loro presenza. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un componente la Commissione, su proposta del Presidente della Commissione stessa.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultate, direttamente o indirettamente, connesse con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.



7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 14

Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia possono essere sentiti, se richiesti, sugli argomenti in discussione.

Art. 15

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio Comunale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

Assegnazione affari

1. Il Consiglio assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi un parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. In ogni caso le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
3. La Commissione può, qualora lo ritenga opportuno, avvalersi della consulenza di tecnici esperti (ivi compresi i Responsabili dei Servizi comunali). Tale consulenza dovrà essere fornita esclusivamente a titolo gratuito.
4. Nei casi di comprovata urgenza, il Sindaco può richiedere e il Consiglio Comunale può fissare un termine di tempo entro il quale la Commissione deve rendere il parere di sua competenza.
5. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente. Se per causa di forza maggiore la Commissione non è in grado di dare il parere richiesto il Presidente può chiedere una proroga, motivandone le ragioni.



Art 17

Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione deliberata a maggioranza dei componenti, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. Delle sedute delle Commissioni viene data notizia, a cura del Segretario, al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 19

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Sono considerate sessioni ordinarie quelle in cui si approva il Bilancio di Previsione, il Bilancio Consultivo, lo Statuto Comunale o il Piano di Governo del Territorio e le relative modifiche e integrazioni. Sono considerate straordinarie tutte le altre sessioni.
2. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può chiedere la riunione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria. In questo caso il Sindaco non si computa ai fini della determinazione del numero su cui calcolare il quinto. Il numero risultante è arrotondato per difetto e conseguentemente per il Comune di Robbiate il numero di Consiglieri è di 3.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.



4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 20 Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o con altri mezzi idonei purché riscontrabili con ricevuta di ricezione.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax o via email su esplicita richiesta del Consigliere.
3. Qualora il Consigliere abbia la residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno **consegnati** gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione. L'avviso per le sessioni, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se, all'atto della convocazione non sia stata depositata a disposizione dei Consiglieri unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 21 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio, salvo casi particolari previsti dalla Legge, non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per



- legge al Comune (art. 38 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000). In entrambi i casi tra i presenti non va computato il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art . 22

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue una prima, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale (ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale) ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco dal Consiglio. Di essi é dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 20.

Art . 23

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 19.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di argomenti, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 24

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà, poi, comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.



3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 25

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 26

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco, e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 27

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre a suo insindacabile giudizio la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione, dall'aula, del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 28

Tumulto in aula



1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 29

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri e non può essere ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori allo scopo destinati. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 30

Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare al termine della illustrazione dei singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 31

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a Gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 32

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere :



- a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2002 n° 267;
 - b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
 4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
 5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata prevista dal comma 2 precedente. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale prima dell'inizio della lettura.
 6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 33

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni può parlare solo un consigliere per ogni Gruppo Consiliare.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi può parlare, dopo il proponente, un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 34

Fatto personale



1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche nel sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 35

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i Dirigenti e i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, gli Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, il Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 36

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 37

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero dei Consiglieri previsti per la validità della seduta. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.



Art. 38 Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deponersi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale e di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 39 Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco su segnalazione di uno o più Consiglieri o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi, però, soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 40 Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. E' comunque consentito l'uso del registratore per la discussione ed i singoli interventi in aula.
3. Qualora sia stato utilizzato lo strumento di cui al punto 2, i processi verbali dovranno riportare integralmente la registrazione.
4. Le cassette audio e/o video relative alla registrazione del dibattito in aula dovranno essere conservate agli atti del Comune per cinque anni in modo idoneo e appropriato.
5. I processi verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 24 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 41 Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 42 Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.



Art. 43

Segretario e/o Membri del Consiglio - Incompatibilità

- 1 Il Segretario Comunale ed i membri del Consiglio devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione delle deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità' dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o del conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2 Nel caso di allontanamento del Segretario Comunale il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di prendere visione, presso gli Uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché ottenere copie, informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del Responsabile del Servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale o delle persone.

Art. 45

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta . Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile .

Art. 46

Risposta alle interrogazioni



1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte degli interroganti, che possono anche dichiarare di essere o non essere soddisfatti.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. L'assenza dell'interrogante o di tutti gli interroganti comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 47 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

Art. 48 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta.
2. I firmatari hanno a disposizione un tempo massimo di dieci minuti ciascuno per illustrare la mozione.
3. Nella discussione possono intervenire tutti i Consiglieri o Assessori esterni per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 49 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 50 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.



TITOLO VII

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 51

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta .
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 52

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico.

Art. 53

Rimozione – Decadenza – Sospensione dalla carica

1. I Consiglieri Comunali possono essere rimossi dalla carica, con Decreto del Ministero dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione; per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del Decreto il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. I Consiglieri Comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 59, commi da 1 a 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267.
4. I Consiglieri Comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di



sospensione per una delle cause stabilite dal primo comma dell'art. 59 del Testo Unico. Per tali effetti la sentenza prevista dall'art. 444 del C.P.P. è equiparata a condanna.

Art. 54

Consiglieri Comunali : decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il trentesimo giorno successivo a quello della riunione.
3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.
4. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal vigente Testo Unico.

Art. 55

Surrogazione dei Consiglieri cessati dalla carica

1. Il Consiglio Comunale, avuta conoscenza dei provvedimenti di cui al primo e quarto comma dell'art.53, adotta le deliberazioni conseguenti, prendendo atto della decadenza dalla carica del Consigliere al quale tali provvedimenti si riferiscono e procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità previste dal Testo Unico vigente.
2. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo ed al quarto comma dell'art. 55 sono dichiarate immediatamente eseguibili ed il Consigliere eletto assume immediatamente la carica.

Art. 56

Consigliere Comunale – Sospensione dalla carica - Sostituzione

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere per i motivi di cui all'art. 59 del vigente Testo Unico il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti.



2. Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri Enti, Istituzioni ed Organismi.
3. Il Consiglio Comunale prima di deliberare l'incarico di supplenza verifica che per il candidato al quale lo stesso deve essere conferito non sussista alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal vigente Testo Unico. La deliberazione d'incarico viene dichiarata dal Consiglio immediatamente eseguibile.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del Consigliere sostituito. Qualora sopravvenga la decadenza dello stesso si procede alla sua surrogazione con le modalità di cui al precedente art. 55.

Art. 57

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché, i diritti di ricerca e di visura.